

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Approvato il ddl con nuove semplificazioni per cittadini e imprese

Edilizia, il silenzio non ha valore

Se ci sono vincoli l'inerzia del comune non vale come rifiuto

DI ANDREA MASCOLINI

Eliminato il silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli; semplificata la procedura per l'adeguamento degli strumenti urbanistici; ammesse agli appalti le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, ridotta al 20% la quota delle garanzie non svincolabili fino al collaudo dell'opera pubblica; possibile lo svincolo delle garanzie di buona esecuzione rese dalle imprese di costruzioni per le opere in esercizio da almeno un anno e non ancora collaudate.

Sono queste alcune delle novità previste nel disegno di legge sulla semplificazione approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, che conferma molte delle norme che erano state messe a punto nelle scorse settimane. Fra le modifiche apportate nell'ultima versione si segnala la scomparsa della norma sulla qualificazione delle imprese di costruzioni operanti nell'ambito della categoria Og 11 (impianti tecnologici) che avrebbe ridotto le percentuali di possesso dei requisiti nelle categorie Os 3, impianti idrici, Os 28, impianti termici e Os 30, impianti elettrici e telefonici, rendendo più facile la qualificazione.

LE NOVITÀ

- Eliminato il silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli; obbligatorio sempre un provvedimento espresso dell'amministrazione;
- Semplificata la procedura per la Via e la Vas;
- Ammesse alle gare di appalto anche le imprese aderenti ai contratti di rete con le regole dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari;
- Svincolo delle cauzioni definitive degli appalti pubblici ammesso fino all'80%;
- Possibile svincolare le garanzie anche per le opere entrate in esercizio da almeno un anno, ma non ancora collaudate;

Viene invece confermata la norma sull'eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire per inerzia del comune in relazione all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, quando esiste un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Con la modifica apportata dal disegno di legge il governo richiede comunque che vi sia un provvedimento espresso, derubricando il «silenzio» dell'amministrazione a silenzio non avente valore di provvedimento di diniego. Viene anche chiarito che sia per im-

mobile sottoposto a vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, all'amministrazione comunale, sia per immobile oggetto di vincolo che non compete al comune, non vi sia differenza di procedura: nel secondo caso occorre indire una conferenza di servizi che, con la novella del disegno di legge, diventa invece facoltativa.

Per quel che riguarda l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il disegno di legge restituisce all'amministrazione competente il potere di provvedere sulla domanda

di autorizzazione decorsi inutilmente i termini indicati per l'espressione del parere del soprintendente, senza la presunzione di parere favorevole del soprintendente decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti.

Viene confermata anche la modifica al Codice dei contratti pubblici che consentirà alle le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 di partecipare alle gare di appalto, con l'applicazione delle regole previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Così facendo si recepisce la richiesta formulata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012) anche se il mero rinvio alla disciplina dei raggruppamenti non sembra idoneo a fare completa chiarezza sulle modalità di partecipazione. Eliminato anche l'obbligo di allegazione delle copie delle procedure quando le stesse siano iscritte nel registro delle imprese.

Per quel che concerne le garanzie di buona esecuzione, si tocca l'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici prevedendo che la quota dell'importo della garanzia non svincolabile in

corso di esecuzione del contratto, passi dal 25 al 20% dell'iniziale importo garantito, consentendo quindi alle imprese di avere un livello minore di impegni.

Si introduce poi una norma sulle opere in esercizio stabilendo che, anche prima del collaudo, l'esercizio protratto per oltre un anno produca, a determinate condizioni, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% da svincolare all'emissione del certificato di collaudo.

Per gli appalti affidati alla data di entrata in vigore della disposizione, le cui opere siano state in tutto o in parte poste in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge nei termini indicati dalla norma, il termine per lo svincolo automatico avviene a decorrere da tale data e ha durata di 180 giorni.

Infine si interviene per semplificare e accelerare le procedure per il rilascio dei provvedimenti di Via (valutazione impatto ambientale) e di parere di Vas (valutazione ambientale strategica) sopprimendo l'obbligo di acquisire il parere dei ministeri diversi da quelli concertanti.

© Riproduzione riservata

MA IL GARANTE ANNUNCIA RICORSO ALL'UE

Imprese individuali senza tutela privacy

Imprese individuali senza tutela privacy. Il disegno di legge sulle semplificazioni esclude l'applicazione del codice della privacy a tutte le imprese, anche a quelle individuali. Ma il Garante della privacy non ci sta e avvisa che se il testo non verrà cambiato ricorrerà in sede Ue, per contrasto con la direttiva europea sui dati personali.

Il risultato della riforma è che per trattare i dati di un imprenditore singolo non occorrerà più dargli l'informativa e non bisognerà più chiedergli il consenso. Da un altro punto di vista l'imprenditore individuale non potrà esercitare i diritti previsti dal codice della privacy o ricorrere al garante in caso di violazione dei dati personali.

La legge di stabilità, infatti, intervenendo sull'articolo 5 del codice della privacy (dlgs 196/2003) esclude la privacy nell'esercizio dell'attività di impresa.

Unica eccezione i trattamenti di dati telefonici: qui le tutele sono accordate anche alle imprese: quindi niente chiamate indesiderate. Per il resto la privacy è completamente senza applicazione.

Nella relazione di accompagnamento si mette in evidenza lo scopo della norma che mira alla semplificazione estrema. Nella relazione si legge, infatti, che viene esteso il concetto di impresa che sta fuori dal campo di applicazione della privacy, comprendendo anche l'impresa esercitata in forma individuale (cioè da una persona fisica). La deroga era già prevista per le imprese gestite in forma societaria. L'esclusione dal campo di applicazione del codice della privacy, tuttavia, opera solo nei limiti in cui il trattamento dei dati si renda ne-

cessario per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Sul punto va segnalata la reazione del Garante, che stigmatizza l'attacco al codice: solo qualche tempo fa è stato abrogato il documento programmatico sulla sicurezza e si sono limitate le tutele solo alle persone fisiche: ora si limitano le tutele alle persone fisiche che non sono imprenditori.

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso forti preoccupazioni sul testo del ddl semplificazioni, approvato ieri dal governo, nella parte relativa alle norme sulla privacy.

Secondo il collegio, presieduto da Antonello Soro, escludere dall'applicazione del Codice in materia di dati personali coloro che agiscono nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche individuale, anziché semplificare la vita degli imprenditori li priva, in quanto persone fisiche, di ogni garanzia rispetto al trattamento dei loro dati, anche delicatissimi, e si pone in contrasto con la Direttiva europea. Se il testo venisse confermato, il Garante ha preannunciato che sollevierà la questione in sede comunitaria.

Il Garante ha anche dichiarato di condividere la necessità di ridurre gli oneri a carico delle imprese, ma ritiene che le semplificazioni possano e debbano essere realizzate in forme che non sottraggano tutele, ma agevolino effettivamente l'attività imprenditoriale.

Le continue modifiche alla disciplina della protezione dei dati personali, operate in maniera non organica, rischiano, secondo il Garante, di determinare difficoltà applicative e dubbi interpretativi tali da vanificare le stesse finalità di semplificazione che si intendono perseguire, come dimostrano gli effetti di alcune recenti modifiche apportate al Codice privacy.

Da qui l'invito del Garante al parlamento per una correzione del testo conformandolo alle norme europee.

Dovrebbero, comunque, essere salvi i professionisti, che a rigore non sono imprenditori, a meno che si ritenga di applicare agli stessi ai fini privacy lo stesso statuto delle imprese.

Misure di sicurezza. Il disegno di legge si occupa di semplificazione delle misure di sicurezza. Si sostituisce l'articolo 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale il compito di adeguare l'elenco delle misure di sicurezza contenuto nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice. Viene introdotta la possibilità di definire, con il decreto in questione, modalità semplificate di ado-

zione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e anche le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

Antonio Ciccia



Il ddl semplificazioni con la relazione illustrativa e il comunicato della Funzione pubblica su www.italiaoggi.it/documenti

SI GUARDA AL 2020

Consultazione sulle strategie energetiche

Una consultazione pubblica sulla nuova strategia energetica nazionale. È questo l'intento del ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, che ieri ha illustrato i dettagli del piano in consiglio dei ministri. Sulla strategia energetica è stata avviata una consultazione online sul sito web del ministero. L'obiettivo è di giungere entro circa due mesi alla definizione di un piano condiviso.

Le azioni proposte nella strategia energetica guardano al 2020 come principale orizzonte di riferimento e, si legge nel comunicato di palazzo Chigi, «puntano a far sì che l'energia non rappresenti più per il nostro Paese un fattore strutturale di svantaggio competitivo». La strategia punta a superare gli obiettivi europei 20-20-20, con l'allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche (elettricità, gas e carburanti) e con la riduzione di circa 14 miliardi di euro/anno di fattura energetica estera (rispetto ai 62 mld attuali). Prevista inoltre la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero.